

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 04.10.2017

**Piano di revisione straordinaria
delle società pubbliche**

(articolo 24 del decreto legislativo 175/2016)

(Allegato A)

I – Introduzione generale

1. Il quadro normativo

La *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU).

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4).

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà "esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;

oppure che non soddisfano i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

o che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non

strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”. Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le “categorie” previste dall'articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;

realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;

autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;

servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:

che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano “acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (articolo 4 comma 3);

che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);

che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);

che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);

infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia

avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato". Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;

evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: "L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

All'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017. L'articolo 20 impone la dismissione:

delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;

delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;

nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-*quinquies* dell'articolo 26. Quindi:

il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019;

per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”.

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2015

Questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione” del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU). I commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero).

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato approvato con decreto del Sindaco n. 2 del 31.03.2015 e trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti il 18.04.2015.

La “relazione conclusiva” sullo stato di attuazione del Piano 2015 è stata sottoscritta dal Sindaco in data 31.03.2016.

II – Le partecipazioni del comune

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Sulzano partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Cogeme spa con una quota pari a 0,08%;
2. Acque Ovest Bresciano Due srl con una quota pari a 0,09%;
3. Sviluppo Turistico Lago d’Iseo con una quota pari a 0,08%;
4. Tutela Ambientale del Sebino Bresciano srl con una quota pari a 0,98%.

Nessuna delle suddette società è quotata sui mercati regolamentati.

Tali partecipazioni sono state oggetto del Piano del 2015.

2. Associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Sulzano fa parte della Comunità Montana del Sebino Bresciano, con la quale gestisce in forma associata alcuni servizi e funzioni e Consorzio Forestale del Sebino Bresciano

L’adesione alla Comunità Montana, essendo “forme associative” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), e non partecipazione in società pubbliche, non è oggetto del presente Piano.

III – Revisione straordinaria

1. COGEME spa.

La società Cogeme s.p.a. ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto degli Enti Locali, nonché di soggetti terzi delle seguenti attività:

- a) la gestione dei servizi pubblici locali e sovra comunali degli Enti Locali soci;
- b) la progettazione, la realizzazione nonché la gestione delle opere, edifici ed impianti pubblici, l'effettuazione dei lavori, forniture e servizi pubblici in genere per gli Enti Locali soci.

La Società gestisce per il comune di Sulzano il servizio idrico integrato, dapprima attraverso AOB2, società partecipata al 79,90% da Cogeme e adesso attraverso Acque Bresciane s.r.l. partecipata al 76,15 da Cogeme.

La gestione del servizio idrico integrato rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di un servizio di interesse generale ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del TU.

La società, quindi:

1. possiede i requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);
2. possiede i requisiti dell'articolo 20 comma 2 del testo unico in materia di società, come documentato nelle schede tecniche allegate al presente piano, in quanto:
 - a) ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori,
 - b) fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 500.000 euro;
 - c) ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e).

Per le ragioni sin qui esposte, è intenzione dell'amministrazione **mantenere** la partecipazione, seppur minoritaria, in Cogeme s.p.a

Per completezza si precisa che nelle schede tecniche allegate sono state indicate anche le partecipazioni che il Comune detiene indirettamente per il tramite di Cogeme.

Le stesse non sono oggetto del presente Piano in quanto non si tratta di una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. ACQUE OVEST BRESCIANO DUE srl

La società Acque Ovest Bresciano due s.r.l. fino al 28 aprile 2017 aveva come oggetto della propria attività la gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) del sub ambito "Ovest Bresciano" dell'ATO di Brescia; nel corso della redazione del

presente Piano di Ricognizione la società è stata oggetto, nell'ambito della realizzazione del Gestore Unico dell'ambito della Provincia di Brescia, di una operazione straordinaria attraverso la quale ha conferito la propria azienda in Acque Bresciane S.r.l.. Pertanto, attualmente la società ha come oggetto della propria attività la gestione della propria partecipazione in Acque Bresciane.

La società, quindi non possiede i requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016.

Come dichiarato da Cogeme s.p.a, principale azionista di AOB2, nella nota del 14.09.2017 (protocollo dell'ente n. 4967) è prevista la cessazione della società in quanto la stessa, oltre ad essere priva di dipendenti, dopo il conferimento dell'azienda in Acque Bresciane, non è più operativa e si limita a gestire la propria partecipazione in quest'ultima società.

Il Comune al momento, in attesa della cessazione della società, non intraprenderà alcuna azione.

3. SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO spa.

La società Sviluppo Turistico del Lago di Iseo s.p.a ha quale finalità lo sviluppo turistico del lago d'Iseo.

Il Comune di Sulzano vi partecipa dal 1/3/1970.

Nonostante l'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 267/00 recita *“Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”*, non si ritiene che la partecipazione ad una società che gestisce strutture ricettive e ludiche per i turisti sia da considerarsi quale attività necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali, assumendo la connotazione di attività commerciale a tutti gli effetti.

La società, quindi non possiede i requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016.

Il Comune di Sulzano procederà **all'alienazione** delle quote di partecipazione in Sviluppo Turistico del lago di Iseo s.p.a ai sensi dell'art.4 e 10 del d.lgs. 175/2017.

Il procedimento di alienazione dovrà essere completato entro il 30.09.2018

4.TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO S.R.L.

La società Tutela Ambientale del Sebino Bresciano s.r.l. ha per oggetto la gestione dei canoni di concessione amministrativa delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali concesse alle società di gestione ed erogazione del servizio idrico integrato. Si occupa altresì di dare attuazione a tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, nonché associandosi con altri soggetti

pubblici ritenute dall'organo amministrativo necessarie ed utili per la realizzazione di quanto connesso anche indirettamente con l'oggetto sociale.

Gestiva per il Comune di Sulzano il servizio di depurazione acque reflue.

Attualmente tutti i servizi che costituiscono l'oggetto sociale dell'organismo in questione sono espletati da Acque Bresciane srl (partecipazione indiretta attraverso Cogeme spa, come sopra specificato), a seguito dell'istituzione dell'ATO da parte della Regione Lombardia.

La società, pertanto, non eroga alcun servizio né al Comune di Sulzano né a nessun altro Comune, ma si occupa di effettuare investimenti sulle reti. Il Consiglio Comunale nel piano 2015 aveva dichiarato la volontà di mantenere momentaneamente la partecipazione, in quanto trattasi di società proprietaria dell'intera rete del collettore fognario del Sebino, cui il gestore del servizio idrico paga un canone concessorio per quanto concerne le reti realizzate direttamente dalla società mentre le altre sono concesse in uso gratuito ai gestori nel rispetto dell'art. 153 del D.Lgs. 152/2006.

Si ritiene che l'attività esercitata sia ricompresa in quelle di cui all'art. 4 lett. a) del D.Lgs. 175 cit in forza del quale è ammissibile la partecipazione in società che svolgono un'attività di *“produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”*.

A seguito della dichiarata incostituzionalità dell'art. 4 del DL 138/2011 (che al comma 32 escludeva il servizio idrico integrato dall'applicazione della disciplina prevista per le società a partecipazione pubblica e per le partecipazioni degli enti pubblici alle stesse), deve ritenersi che la proprietà delle reti idriche debba necessariamente essere pubblica ex art. 143 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, a mente del quale *“Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli [articoli 822 e seguenti del codice civile](#) e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge”* o in capo a società a capitale interamente pubblico che, in virtù del principio di separazione tra proprietà delle reti e gestione del servizio, le deve mettere a disposizione dei gestori, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 267/2000.

Alla luce di quanto sopra le amministrazioni comunali dei territori in cui è ubicata la rete fognaria hanno deciso di comune accordo il mantenimento della partecipazione. La mancata gestione unitaria delle reti determinerebbe che le stesse, stante la loro inalienabilità, dovrebbero essere trasferite ai singoli comuni, in ragione della loro pertinenza territoriale, che poi dovrebbero concederle, in modo frammentato, in uso ai gestori in relazione al necessario utilizzo, con evidenti ripercussioni negative sia in merito agli oneri di bilancio che sulla qualità della gestione.

L'Amministrazione Comunale, per le ragioni su esposte, ritiene di dover **mantenere** la partecipazione che consente, oltre alla gestione dei canoni

concessori, la gestione unitaria della proprietà delle reti che sono ubicate nei diversi territori dell'ATO, sebbene la società non abbia uno dei requisiti di cui all'art. 20 T.U., cioè quello relativo al fatturato medio.

Si precisa che la Società non è in perdita e non grava in alcun modo sul bilancio comunale.